



**SOMMARIO**

<b>1. DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
<b>2. INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA</b>	<b>4</b>
<b>3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO DEL PERSONALE SCOLASTICO (D.L. 111/2021)</b>	<b>6</b>
<b>4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>	<b>7</b>
<b>5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO</b>	<b>8</b>
<b>6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI</b>	<b>8</b>
<b>7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI</b>	<b>8</b>
<b>8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI</b>	<b>10</b>
<b>9. INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI</b>	<b>10</b>
<b>10. INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI DI PCTO</b>	<b>10</b>
<b>11. INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA</b>	<b>10</b>
<b>12. INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE</b>	<b>11</b>
<b>13. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE</b>	<b>11</b>
<b>14. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO</b>	<b>12</b>
<b>15. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS</b>	<b>13</b>
<b>16. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE</b>	<b>14</b>
<b>17. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE</b>	<b>14</b>



## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Lo scopo del presente documento è quello di promuovere una collaborazione sinergica tra alunni, famiglie, docenti e collaboratori scolastici, tale da permettere LO SVOLGIMENTO IN PRESENZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, modalità ritenuta prioritaria per l'anno scolastico 2021/22, nonché per il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, insieme alla riconquista della dimensione relazionale e sociale dei giovani la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni. A tal fine, si rimarca la necessità di aggiornare il Patto educativo di Corresponsabilità stretto con le famiglie e di predisporre eventuali provvedimenti disciplinari adottabili a discrezione del Dirigente Scolastico nel caso in cui le prescrizioni anti-contagio non vengano rispettate. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico si ravvisa inoltre l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

Considerato che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, nel Protocollo di Intesa si stabilisce che ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- è prevista la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

In merito allo svolgimento delle lezioni in presenza si sottolinea che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 111/2021 *"I Presidenti delle provincie autonome di Trento e Bolzano ed i Sindaci, POSSONO DEROGARE, per specifiche aree del territorio o per singoli Istituti, alle disposizioni di svolgimento dell'attività didattica in presenza esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Tali provvedimenti sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie... laddove siano adottati, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi"*.

Sarà inoltre favorita l'individuazione delle seguenti figure:

- del Medico Competente per l'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, nonché per la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del D.L. 19/05/2020 n. 34 e sua Legge di conversione del 17/07/2020 n. 77 per i lavoratori di cui all'art. 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di medicina Generale);
- di un Referente Covid e suo Sostituto interni alla scuola, responsabili di mantenere i contatti con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento, così come previsto dal rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 recante "Indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".

Si specifica che, in presenza di casi confermati COVID-19 all'interno della scuola, è competenza del Referente interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) nell'attività di tracciamento dei contatti fornendo:

- l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- l'elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- eventuali osservazioni ed elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi);
- l'elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

***Il presente protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022 fintanto che sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, lo stesso potrà essere oggetto di aggiornamento/modifica/implementazione.***

## **2. INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA**

Informare la comunità scolastica circa le regole da rispettare per evitare assembramenti in occasione dell'ingresso/uscita dai plessi scolastici con opportuna segnaletica ed una campagna di sensibilizzazione ed informazione. Nel caso di file per l'entrata/uscita dal plesso scolastico, individuare nei pressi dell'ingresso, un'area di stazionamento per i genitori e gli alunni, ove possano sostare nei momenti che precedono l'ingresso e l'uscita. Ove lo si ritenga opportuno, organizzare l'ingresso e l'uscita in modo tale da scaglionare nel tempo l'affluenza, anche utilizzando accessi alternativi, evitando l'assembramento di alunni e genitori. Si raccomanda di comunicare tempestivamente gli orari e le eventuali variazioni, per permettere alle famiglie di conoscere e rispettare gli orari in cui è prevista la loro presenza.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il Medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina, consigliata di tipo almeno chirurgica, durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare tutti i lavoratori, la comunità scolastica e i visitatori, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili, circa le disposizioni delle Autorità con particolare riguardo a:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sanificazione delle mani, distanziamento interpersonale, ecc).

### **3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO DEL PERSONALE SCOLASTICO (D.L. 111/2021)**

Tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19. Ciò premesso dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO DEVE POSSEDERE ED È TENUTO A ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di quanto previsto dall'Art. 9-ter del D.L. 111/2021.

La “certificazione verde” costituisce una ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata (DPCM del 17 Giugno 2021) nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il D.L. 111/2021 prevede inoltre per i Dirigenti Scolastici l’obbligo di verificare il possesso da parte del personale della suddetta certificazione. A normativa attuale, le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione di tale certificazione è qualificata come “assenza ingiustificata” con sospensione delle funzioni proprie della funzione docente e l’impossibilità di rimanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e al suddetto personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”

Le modalità di verifica di tali certificazioni COVID-19 a cura dei DS saranno stabilite con apposita Circolare del M.I..

Resta valida per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla certificazione verde sopra menzionata utile a “consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività scolastico-educative”, in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della Salute prot. N° 35309 del 04/08/2021. Si sottolinea che a normativa attuale, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021.

Il personale scolastico operante all’interno delle pertinenze dell’istituto (in possesso della certificazione di esenzione o di “certificazione verde COVID-19”) deve comunque osservare le misure di prevenzione sanitarie previste dal protocollo adottato dall’Istituto, nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19 (distanziamento fisico, utilizzo dei DPI, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali, condizioni previste per i mezzi di trasporto).

*“Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all’art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente”.*

#### **4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio (DVR) e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno dell'istituto scolastico e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. Saranno fornite indicazioni alla comunità scolastica circa le modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### **STUDENTI**

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

### **PERSONALE DELLA SCUOLA**

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR (NON mascherina di comunità).

Per il personale impegnato con alunni diversamente abili, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

## **5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO**

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) "*qualora logisticamente possibile*" e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra alunni e la postazione del docente. Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico: esso va pertanto implementato con il massimo impegno, insieme alle altre misure di prevenzione prescritte. Ove per ragioni strutturali-logistiche fosse in alcune situazioni specifiche impossibile rispettare tale norma, si esclude il ricorso automatico alla didattica a distanza, nella conferma dell'osservanza delle diverse misure di prevenzione e sicurezza.

## **6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI**

L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle AULE DEDICATE AL PERSONALE DOCENTE (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Per quanto riguarda LE AREE DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E SNACK, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

## 7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL' AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO<sub>2</sub>, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

Nel periodo invernale dove la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno è più marcata, possono bastare pochi minuti di apertura per garantire il ricambio di una determinata quantità d'aria, che nel periodo estivo necessita di tempi più lunghi.

Negli ambienti/aule scolastiche caratterizzate da una eterogeneità strutturale, di gestione e di controllo, tenere aperte leggermente e contemporaneamente una o più ante delle finestre, di eventuali balconi e la porta dell'aula in modo intermittente o continuo, come misura finalizzata a mantenere un costante e continuo l'ingresso di "aria fresca". Questa misura può raggiungere la massima efficienza se le finestre, i balconi e le porte si trovano su entrambi i lati degli ambienti/aule.

## 8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica Convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal Decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

## 9. INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con attenzione a che il luogo sia stato opportunamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio, è inoltre utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto

delle postazioni di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico addetto.

E' necessario inoltre, anche in collaborazione con le figure di prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08, impartire agli allievi anche un'informativa mirata, con particolare riferimento – oltre che all'illustrazione fin dai primi giorni di scuola delle norme di sicurezza previste per lo specifico laboratorio nonché all'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ove previsto oltre alle disposizioni igieniche da rispettare in termini di prevenzione da COVID-19 in atto.

## **10. INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI DI PCTO**

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria in atto, l'Istituto verifica attraverso coordinamento con i soggetti partner in convenzione o convenzionati, che nelle strutture ospitanti gli spazi/luoghi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e che consentano il rispetto di tutte le misure sanitarie previste.

## **11. INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA**

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

## **12. INDICAZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE**

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

## **13. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE**

È assicurata la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la predisposizione di un cronoprogramma ben definito, documentato da un "Registro" regolarmente aggiornato. Su tale registro sono indicate anche le attività di "detersione e sanificazione straordinaria", qualora le stesse si rendano necessarie in maniera puntuale ed a necessità (persona con sintomi o confermata positività al virus).

Per la sanificazione ordinaria e straordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Nel piano di pulizia sono inclusi almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro ;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico ;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, l'Istituto Scolastico provvede a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19".

Quotidianamente il personale ausiliario effettuerà prima dell'inizio delle attività o al termine delle stesse le operazioni quotidiane da pulizia (rimozione polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza). Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, sarà assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di dispositivi di sicurezza adeguati (guanti, mascherine). Durante la pulizia di ambienti è necessario porre particolare attenzione alla detersione e sanificazione di tutte le superfici toccate.

In particolare, negli uffici, è necessaria l'adeguata pulizia dei dispositivi informatici ed i relativi apparati.

Dopo l'utilizzo di un locale didattico o altro locale ad uso promiscuo, lo stesso sarà soggetto a pulizia da parte dei collaboratori in servizio; nello stesso locale non sarà possibile accedere prima del dovuto intervento e ricambio d'aria. A tale scopo per ogni locale ad uso promiscuo verrà predisposto un calendario di utilizzo che permetta al personale l'adeguata pulizia.

I bagni saranno igienizzati almeno due volte nella mattina e una volta nel pomeriggio nel caso di presenza a scuola degli alunni anche in fase pomeridiana. L'ultima igienizzazione avverrà al termine delle attività o alla ripresa delle stesse.

Nel caso di utilizzo del bagno da parte di un soggetto esterno alla scuola l'operazione di igienizzazione dovrà essere effettuata immediatamente dopo l'uso del servizio. Ove possibile, individuare un bagno specifico per l'utilizzo di esterni e il suo utilizzo dovrebbe essere limitato alle situazioni di emergenza.

Alla stregua di quello che avviene per i bagni, è previsto un intervento di igienizzazione con cadenza regolare e frequente delle macchine distributrici di bevande e alimenti e dell'area adiacente.

#### **14. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

#### **15. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS**

Il Medico Competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;

- attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzio più istituti scolastici;
- attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

## **16. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE**

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte il Dirigente scolastico valuterà l'opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dallo stesso.

## **17. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE**

Nelle aree di pertinenza della scuola individuate per l'attesa dell'ingresso o dell'uscita saranno indicati punti di stazionamento. In ogni sede verrà applicata all'ingresso una segnaletica di richiamo delle principali precauzioni da tenere all'interno dei locali. Nelle aule saranno adottati sistemi di segnalazione orizzontale per mantenere il distanziamento fisico. Lo stesso dicasi all'esterno degli uffici per disciplinare l'ingresso e la fruizione dei servizi.